

Prot.169

Cagliari, 25 maggio 2020

- On.le Presidente 1^ Commissione
- On.le Presidente 4^ Commissione
- e, p.c. On.le Presidente Giunta Regionale
- e, p.c. All'Assessore regionale Difesa Ambiente
- e, p.c. All'Assessore regionale AAGG. e Personale

S E D I

Oggetto: PPLL 147 e 149 - Osservazioni.

Non possiamo non affermare in premessa che la gestione dell'Agenzia FoReSTAS – ad esser buoni - desta forti "perplexità".

A nostro modesto giudizio, entrambe le proposte di legge, peccano di illegittimità costituzionale sotto vari aspetti e non si comprende perché si debba fare per legge quello che può farsi in via amministrativa!

Infatti, l'Agenzia FoReSTAS ha necessità di autisti e di vedette (II e III livello), invece, nel recente "Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021" ha previsto ed ha proceduto ad assumere "semplici operai di I fascia", mentre in precedenza, non ha proceduto ad adeguate selezioni interne di transiti, per numero e professione.

In sintesi, necessita una immediata revisione del Piano del fabbisogno con la previsione di un contingente di personale maggiore dei livelli II e III e rispettiva diminuzione di quello del I livello e procedere quindi a selezione interne – Proposta, delibera di Giunta, selezioni e problema risolto, max 20-30 giorni.

Tenuto conto del contingente di personale "operai" già in carico, rispettivamente:

3331 di I livello – 820 di II – 510 di III e 93 di IV, (totale 4.754 unità)

deve rilevarsi che la carenza di personale qualificato/specializzato (1423) non è poi così eccessiva in quanto risulta essere nella percentuale di quasi un terzo dell'organico complessivo.

Nella sostanza, a giudizio della scrivente, potrebbe ipotizzarsi un incremento del III livello di 300 unità (transiti di 300 unità dal II al III livello) e di un incremento del II livello di 300 unità (Transiti di 600 unità dal I al II livello); con il conseguente organico "operai":

2531 di I livello – 1120 di II livello – 810 di III livello – 93 invariato il IV livello – (totale 4.754 unità).

Per quanto attiene la Dirigenza, vale sottolineare che il CoRaN non ha mai aperto la trattativa – era troppo semplice – nonostante diversi solleciti delle scriventi. Nel frattempo, ben 8 dirigenti di FoReSTAS sono stati inquadri nel CCRL dei Dirigenti RAS ed i restanti attendono, con la palese disparità.

Per questo personale potrebbe procedersi con atto amministrativo che ne determini l'inquadramento trattandosi di unico livello

Con l'occasione, rispetto ai ritardi di applicazione del CCRL, vogliamo evidenziare che il tutto è stato determinato da continue illegittime pretese, stante che l'applicazione coerente del CCRL è di estrema semplicità – già applicato agli stessi dipendenti regionali ed ad altri dipendenti (ERSU e Consorzi di Frutticoltura), riteniamo anche che le somme già disponibili siano sufficienti e che le continue richieste di ulteriore finanziamento strumentali.

Queste OO.SS. hanno già in precedenza espresso una dettagliata valutazione con la nota 124 del 9.2.2020 che si allega.

IPOTESI DI INQUADRAMENTO:

1. In attuazione delle leggi regionali 13 novembre 2018, n.43 e 11 febbraio 2019, n.6, nei confronti dei dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS trovano applicazione le norme di stato giuridico e trattamento economico previste dal CCRL 15.5.2001 e ss.mm.ii., fatte salve le specifiche disposizioni di cui al presente accordo.
2. Il medesimo personale è inquadrato secondo la seguente tabella di equiparazione, con effetto dalla data di applicazione del presente Accordo:

Livello	Qualifica	Categoria /Livello regionale
II	QUADRO	D2
I	QUADRO	D1
VI	IMPIEGATI	C5
V	IMPIEGATI	B5
IV	IMPIEGATI - OPERAI SPECIALIZZATI SUPER	B3
III	IMPIEGATI - OPERAI SPECIALIZZATI	B2
II	IMPIEGATI-OPERATI QUALIFICATI	B1
I	IMPIEGATI-OPERAI	A1

1. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento ed il trattamento economico annuo in godimento alla medesima data, è compensata con l'attribuzione di un assegno "ad personam" quale quota di Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA).
2. La disposizione di cui al precedente comma 1., si applica nei confronti di tutto il personale del Comparto di contrattazione in tutte le situazioni di inquadramento e reinquadramento anche a seguito di transiti verticali.
5. Per trattamento economico annuo in godimento si intende:
 - a) per gli impiegati:
 - minimo nazionale conglobato;
 - assegno integrativo;
 - assegno personale non riassorbibile;
 - assegno personale riassorbibile;
 - scatti di anzianità;
 - b) per gli operai:
 - minimo nazionale conglobato;
 - superminimo;
 - assegno integrativo;
 - assegno personale non riassorbibile;
 - scatti di anzianità;
 - c) per i quadri:
 - paga base;
 - contingenza;
 - superminimo;
 - assegno integrativo,
 - premio di produzione;
 - scatti di anzianità.

1. Al personale "Impiegati" dell'Agenzia FoReSTAS è attribuita l'indennità di amministrazione come rideterminata dall'art.8 del CCRL 4.12.2017; la stessa indennità non compete al personale "Operai".

1. A tutto il personale, sono altresì attribuite le maggiorazioni retributive e le indennità previste dal vigente CCRL15.5.2001 e ss.mm.ii.

2. Ai sensi degli artt.102, 102 bis e 102 ter, in sede di prima applicazione, con decorrenza 1° gennaio 2020, sono costituiti i relativi Fondi negli importi complessivi come appresso indicato:

- Fondo per la retribuzione di risultato - euro 4.233.000 +
- Fondo per la retribuzione di posizione – euro 254.804,12 +
- Fondo per le progressioni professionali – euro.....

3. Con decorrenza dalla data di applicazione del presente Accordo, sono soppresse tutte le indennità accessorie non previste dal presente Accordo e ogni altra disposizione in contrasto col presente Accordo.

Nella relativa nota di accompagnamento verranno illustrati i relativi costi, che alle scriventi risultano essere sufficienti.

In considerazione che il CCRL del Comparto è ormai scaduto dal 31 dicembre 2018, sarebbe opportuno prevedere l'inquadramento dei dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS nell'ambito del rinnovo triennale 2019-2021.

~~~~~

**Per le motivazioni che seguono, si chiede invece la condivisione e l'approvazione dell'articolo che segue:**

**Modifiche al primo comma, dell'articolo 23 della Legge regionale 27 aprile 2016, n.8  
(Legge forestale della Sardegna) in materia di Piano regionale antincendio**

La presente proposta di Legge è finalizzata a garantire una migliore organicità nel riparto dei compiti e dei rapporti istituzionali tra le componenti di Protezione Civile Regionale nella programmazione della materia dell'antincendio boschivo, al fine di migliorare l'efficacia del Sistema.

In questa ottica è indispensabile rafforzare il ruolo del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale attraverso l'attribuzione di un livello di Soggetto copianificatore nel processo di organizzazione e progettazione degli interventi in materia.

Il quadro ordinamentale venutosi a determinare per effetto della Legge regionale n. 8/2016, art.23, ha determinato lo spostamento in capo alla sola Protezione Civile Regionale, il compito di attore nella redazione del Piano antincendio boschivo previsto dalla Legge n. 353 del 21 novembre 2000, che in precedenza era stato storicamente curato dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale..

Già dalla prima costituzione dell'Amministrazione Forestale della Sardegna nel lontano 1820, e nelle successive fasi storiche che l'hanno caratterizzata (Real Corpo delle Foreste, Milizia Nazionale Forestale e Corpo Forestale dello Stato), da ultimo Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, la Struttura ha sempre assicurato, in via continuativa ed esclusiva, sia la programmazione che l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di lotta attiva in materia antincendio, a tutela del patrimonio boschivo dell'Isola.

Va recuperato alla memoria collettiva, che l'organizzazione terrestre ed aerea antincendio, com'è oggi conosciuta in ambito nazionale, affonda le sue radici nella ideazione e nella graduale strutturazione del relativo modello funzionale e di lotta, avviato e portato a successivi stadi di sviluppo ed efficientamento attraverso lo studio, la progettazione, la sperimentazione, frutto di lavoro e di impegno del Corpo Forestale della Sardegna, al cui modello si sono ispirate poi anche altre Regioni Italiane, ed alcuni Stati Comunitari.

Il patrimonio di cultura professionale delle Categorie Forestali, la capillare organizzazione territoriale del Corpo, le sue risorse strumentali, e la conoscenza del fenomeno degli incendi maturata e tramandata in due secoli da generazioni di Funzionari, Sottufficiali e agenti, è fondamentale debba essere conservato a vantaggio dell'interesse pubblico, per concorrere alla progettazione delle azioni di contrasto al fenomeno, seppure in un moderno quadro di sinergie, coordinamento, interazione e collaborazione tra tutti i Soggetti di Protezione Civile regionale.

Fermo restando la regia della Protezione Civile regionale nella gestione dei vari rischi, questo suo ruolo dovrà essere potenziato con la previsione del concorso del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale nella regia di predisposizione del Piano antincendio e dei suoi aggiornamenti.

Nella gestione della materia antincendio, per la natura del fenomeno che deve essere governato, è infatti indispensabile che sia assicurata la certezza, l'unicità, l'uniformità, l'immediatezza e la continuità della catena di comando e controllo, che garantisca le necessarie sinergie in ognuna delle fasi della filiera, dalla programmazione, allo spegnimento e al coordinamento delle operazioni.

Va infine richiamato, con una norma di specificazione, il ruolo storico ed esclusivo dei compiti di coordinamento, a tutti i livelli, assicurato dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale nella lotta antincendio, così come stabilito dalla Legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016. Il recente inserimento all'articolo 2, comma 2, della Legge regionale n.9 del 9 marzo 2020, di una analoga e parallela funzione incardinata nella Sala della Protezione Civile Regionale, ha determinato un contesto normativo indefinito, che deve essere superato per ripristinare certezza di ruoli e responsabilità nelle funzioni di comando e controllo nelle operazioni di spegnimento degli incendi.

**TESTO**

**ART.1**

*Modifica dell'articolo 23 della Legge regionale 27 aprile 2016, n.8 (Piano regionale antincendio)*

1. L'articolo 23, comma 1, della Legge regionale 27 aprile 2016, n.8 (Piano regionale antincendio), è sostituito dal seguente: "La Regione redige, a opera e d'intesa tra la Protezione civile regionale ed il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Piano regionale antincendio (PRAI), in conformità a quanto sancito dalla legge 21 novembre 2000, n.353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).
2. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale assicura lo svolgimento delle attività indicate al comma 2 dell'articolo 25 della Legge 27 aprile 2016, n.8, anche in raccordo con le segnalazioni e le richieste dei cittadini al numero verde 1515 per le emergenze ambientali e antincendio.

**ART.2**

*Norma finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Si resta a disposizione per opportuno incontro come da richiesta precedente.

Distinti saluti.

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Franco Figus)

  
SEGRETARIO GENERALE  
(Umberto Speranza)